

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

**Ordinanza n. 642 del 29 febbraio 2020 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile –
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.**

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

L'Ordinanza all' **art. 1** prevede quanto segue:

- in ragione del grave disagio socio economico che ne è derivato, lo stato di emergenza verificatosi sul territorio nazionale relativo al rischio epidemiologico connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID - 19), costituisce causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Pertanto, **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni**, hanno diritto di chiedere tale sospensione agli istituti di credito e Bancari, **previa presentazione di autocertificazione**, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, che espliciti il danno subito. La richiesta suddetta **dovrà attenere alla sospensione delle rate dei medesimi mutui**, fino alla cessazione dello stato di emergenza, ed esplicitare l'opzione tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale;
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 02.04.2020**), le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene data l'informativa), per l'esercizio della facoltà di sospensione;
- qualora la Banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 14 novembre 2020**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Ordinanza rivolge la suddetta misura d'urgenza della sospensione delle rate dei mutui ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni.

Per pronta evidenza, si ricorda che i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento (come individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020) sono quelli di: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo' Euganeo.

3. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI

La moratoria avrà effetto sino **alla data di cessazione dello stato di emergenza**.

I Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento, salvo diversi accordi con il cliente.

Qualora si scelga l'opzione 1), gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla Banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. Gli interessi verranno calcolati sul capitale non ammortizzato del finanziamento al momento della sospensione, secondo quanto previsto dal Documento Tecnico relativo all'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al finanziamento;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, i Titolari dovranno presentare una richiesta scritta in originale (è a disposizione dei richiedenti un fac-simile di richiesta per agevolare la clientela nella predisposizione della stessa), **con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale) unitamente ad un'autocertificazione attestante la situazione di danno subita, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La richiesta va presentata in originale alla Banca o a mezzo raccomandata a.r. o via P.E.C. e va sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo ovvero dagli eredi o dal tutore nelle ipotesi in cui ricorrano tali fattispecie.

Nel caso in cui non sia possibile seguire tali modalità, vi chiediamo di contattare la Banca per definire le possibilità alternative di presentazione della domanda di sospensione.